

N. R.G. 367/2017



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
 3 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro	Presidente Relatore
dott. Lucia Ferrigno	Consigliere
dott. Michele Guernelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 367/2017 promossa da:

~~_____~~ (C.F. ~~_____~~), con il patrocinio dell'avv. ~~_____~~ del foro di Bologna e dell'avv. ~~_____~~ (C.F. ~~_____~~) del foro di Roma, elettivamente domiciliato in VIA ~~_____~~ N. ~~_____~~ 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ~~_____~~

APPELLANTE

contro

~~_____~~ SPA, QUALE INCORPORANTE ~~_____~~ (GIA' ~~_____~~ SPA) (C.F. ~~_____~~), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO del foro di Milano e dell'avv. MAZZALI LAURA (MZZLRA72A45D548F) del foro di Bologna presso il cui studio in VIA DE' GRIFFONI 10 -BOLOGNA è elettivamente domiciliata

APPELLATA

IN PUNTO A:

appello per la riforma della sentenza del tribunale di Bologna quarta sezione civile depositata il 6 luglio 2016

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data 17 dicembre 2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione proposta dall'odierna appellante e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da ~~XXXXXXXXXX S.p.A.~~ S.p.A. già ~~XXXXX S.p.A.~~ S.p.A., valutando l'infondatezza delle questioni sollevate sull'adeguatezza della documentazione prodotta in sede monitoria; sulla eccessività della penale; sulla usurarietà dei tassi quanto all'interesse moratorio (previsto nella misura del 11%); sul valore irrisorio della vendita dei beni locati.

2. Propone appello con istanza di sospensiva la ~~XXXX~~. in base ai seguenti motivi:

1) mancanza dei requisiti per concedere il decreto ingiuntivo;

2) erroneità della motivazione sull'individuazione della corretta natura del contratto di leasing, trattandosi pacificamente di leasing di godimento;

3) mancata valutazione della usurarietà dei tassi applicati, sia di quelli corrispettivi per non avere il tribunale considerato gli ulteriori costi indicati in contratto (il premio assicurativo di euro 230,40, le spese di istruttoria pari ad euro 200 e le spese di incasso di ciascun canone pari ad euro 5), che di quelli moratori (erroneità della maggiorazione del 2-2,1% del tasso soglia); omessa valutazione della nullità del contratto per mancata indicazione dell'I.S.C.;

4) erronea applicazione della clausola penale nonostante la contrarietà alla buona fede; mancata ammissione delle prove testimoniali sul valore reale dei beni: insufficienza del prezzo di vendita.

3. L'istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza del 30 maggio 2017 in quanto infondata e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2019 sulle memorie conclusive depositate dai difensori prima della sospensione dei termini di cui al DL n. 11 dell'8/3/2020.

4. L'appello è infondato.

4.1. Preliminarmente, devono ritenersi del tutto irrilevanti e quindi inammissibili le critiche alla sentenza, oggetto del secondo motivo di appello, per il fatto che il tribunale si sofferma in motivazione sui più recenti orientamenti in tema di leasing e di superamento della tradizionale distinzione tra leasing traslativo di godimento, trattandosi di una premessa necessaria per l'inquadramento giuridico della fattispecie e non derivando da tale dissertazione alcun errore che abbia inficiato la decisione.

4.2. Con il primo motivo, l'appellante deduce l'insussistenza dei requisiti per concedere l'originario decreto ingiuntivo opposto, per il fatto che, "al di là della dovutezza degli interessi moratori come richiesti", il conteggio allegato non consentiva in alcun modo di verificare il quantum asseritamente dovuto dalla ~~XXXX~~ ed anche le disposizioni contrattuali sul calcolo della penale apparivano indeterminate, in violazione del disposto dell'articolo 1284 c.c. che impone che gli interessi superiori alla misura legale debbano essere determinati per iscritto. Si afferma che in tal modo vi era una inammissibile determinazione *per relationem*.

Le doglianze sono infondate, in quanto le stesse attengono evidentemente al merito delle varie questioni dedotte mentre l'idoneità della prova scritta prevista dal legislatore con l'articolo 633 c.p.c. si riferisce a qualsiasi documento di sicura autenticità, sia pure privo di efficacia probatoria assoluta, che possa risultare attendibile e idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito azionato.

Deve quindi ritenersi che la documentazione prodotta a comprova della richiesta di decreto ingiuntivo fosse idonea a provare il credito vantato in base al rapporto contrattuale sottostante ed in ogni caso, i criteri di calcolo, verificabili con evidenza sulla base della documentazione contrattuale allegata fin dalla fase monitoria, sono stati esplicitati nel giudizio di opposizione.

4.3. Con il terzo motivo, l'appellante si lamenta dell'omessa valutazione della usurarietà dei tassi di interesse: quanto a quelli corrispettivi per non avere il tribunale considerato gli ulteriori costi indicati in contratto (il premio assicurativo di euro 230,40, le spese di istruttoria pari ad euro 200 e le spese di incasso di ciascun canone pari ad euro 5), che una c.t.u. avrebbe potuto invece valutare ai fini del superamento del tasso soglia; quanto a quelli moratori, originariamente pattuiti nella misura del 11%, ma in concreto risultati in seguito superiori. A riprova di quanto sostenuto, viene allegato (a pag. 14 dell'atto di appello) un conteggio con la rielaborazione di importi simili a quelli del contratto per cui è causa, da cui risulterebbe il superamento del tasso soglia quanto meno in alcuni periodi. Si deduce inoltre l'erronea applicazione, da parte del tribunale, della maggiorazione del 2-2,1% del tasso soglia, effettuata con il richiamo della nota della Banca d'Italia in materia di applicazione delle leggi antiusura del 3 luglio 2013.

La difesa di ~~XXXXXXXXXXXX~~ oppone a tale ricostruzione i seguenti argomenti.

In primo luogo, la parte che eccepisce l'usura deve allegarla e provarla in maniera specifica: al contrario, le allegazioni dell'appellante si muovono su un piano del tutto generico e non adeguatamente dimostrato e tale carenza di allegazione e di prova non potrebbe essere sopperita dall'ammissione di una c.t.u. che sarebbe del tutto esplorativa.

Quanto all'usura c.d. sopravvenuta, che è oggetto dell'appello proposto, è pacifico che il momento rilevante ai fini della individuazione della natura usuraria degli interessi, sia sotto il profilo civile che quello penale, è quello della conclusione del contratto. La questione, dopo alcune indecisioni, è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2017 (sentenza del 19 ottobre 2017 n. 24675) con l'affermazione del basilare principio per cui il rilevamento dell'eventuale usurarietà dei tassi, sia corrispettivi che di mora, deve essere effettuata con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto dedotto in giudizio. Nel caso di specie, è pacifico che i tassi pattuiti erano legittimi. La difesa richiama la correttezza della sentenza sull'applicazione dell'aumento di ulteriori 2-2,1 punti percentuali al tasso soglia per gli interessi di mora di cui all'articolo 3 D.M. 25 marzo 2003, evidenziando in ogni caso il mancato superamento in concreto del tasso soglia previsto per legge (11,22%), essendo il TAN pari al 9,6769 e il tasso di mora corrispondente all'11%.

Si tratta di argomenti da condividere in pieno.

Preliminarmente, questa corte ritiene che sia fondamentale la presenza di una clausola di salvaguardia (nell'art. 2 delle condizioni generali allegate al contratto di leasing) che prevedeva un meccanismo correttivo automatico di riduzione degli interessi di mora al di sotto della soglia di legge impedendo di fatto il determinarsi del reato di usura.

La questione viene esaminata dal tribunale solo in via incidentale (a pag. 9 della sentenza), con la precisazione che, *"anche a voler prescindere da ogni considerazione in merito all'esistenza in contratto di*

apposita clausola di salvaguardia finalizzata proprio all'automatico contenimento dei tassi praticati entro il limite antiusura previsto dalla legge, e volendo altresì utilizzare quale parametro di riferimento i tassi globali medi di periodo così come indicati dagli attori nella predetta tabella... il tasso di interesse moratorio previsto in contratto (11%) non eccederebbe comunque il parametro del tasso soglia come sopra rideterminato...". La sentenza si sofferma poi sulla correttezza della ricostruzione del tasso soglia per gli interessi moratori aggiungendo al tasso globale di periodo quella percentuale del 2-2,1 % sopra indicata.

Il passo della motivazione induce questa corte a due ordini di considerazioni: in primo luogo, il conteggio riportato nell'atto di appello è comunque generico in quanto riferito a casi simili a quello di specie; in secondo luogo, è sufficiente a ritenere infondate le questioni sollevate dall'appellante il richiamo della clausola di salvaguardia.

La legittimità di una simile clausola è stata già esaminata dal tribunale di Bologna in vari precedenti (cfr. la sentenza n. 170/2016, pubblicata il 26 gennaio 2016), condivisi anche da questa corte (sentenza emessa nella causa n. 2317/2015, est. De Cristofaro).

Con riferimento alla clausola di salvaguardia, il tribunale ha osservato che "*... deve ritenersi che la presenza di una clausola di salvaguardia all'interno di un contratto bancario impedisca che il meccanismo di calcolo degli interessi possa portare, anche solo in via teorica, al superamento del tasso soglia d'usura; ed invero tale clausola ha la funzione di sostituire in via automatica il tasso eventualmente usurario con il tasso massimo consentito dalla legge, così che deve considerarsi escluso alla radice il verificarsi di qualsivoglia fenomeno usurario...*" Sempre nello stesso precedente, si afferma che l'eventuale nullità della clausola sugli interessi moratori non potrebbe mai intaccare l'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi.

Ciò posto, le deduzioni dell'appellante si pongono su un piano estremamente generico oltre che infondato, non essendo sostenibile (perché non lo fa neanche la Cassazione nella ormai famosa ordinanza n. 27442/2018 della sezione terza, estensore Rossetti) che la previsione di un tasso di interesse di mora superiore al tasso soglia dell'epoca, pur in presenza di una clausola di riduzione automatica entro il tasso soglia, comporterebbe di per sé la nullità del contratto. Anche la sentenza Rossetti ha comunque valutato unicamente la nullità del patto di interessi convenzionali moratori eccedenti il tasso soglia alla data della stipula mentre ciò non avviene nel caso di specie.

Ne deriva l'irrelevanza della richiesta di c.t.u. per il calcolo degli interessi essendo pacifico che il superamento della soglia di usura non è mai avvenuto nel caso di specie e che il tasso degli interessi corrispettivi è avvenuto legittimamente secondo le previsioni contrattuali e nell'ambito della soglia di legge. A tale riguardo, si evidenzia che anche nell'ordinanza di Rossetti si legge quanto segue: "*La nullità del patto di interessi moratori non potrebbe mai escludere l'obbligo dell'utilizzatore di pagamento degli interessi corrispettivi*".

Infine, è del tutto pacifico che, ai fini dell'individuazione dell'usura, non è possibile cumulare i tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori (di recente, App. Bo, sentenza del 9 luglio 2019, Velotti est.).

4.4. Parimenti infondata, anche volendo prescindere dall'eccezione di tardività sollevata dalla difesa di Intesa Sanpaolo, è la questione connessa alle precedenti, dedotta per la prima volta in appello, sull'omessa valutazione di nullità del contratto per la mancata indicazione dell'ISC nel contratto, atteso che la giurisprudenza è concorde nel ritenere l'indicatore sintetico di costo un mero strumento di carattere informativo che non costituisce un elemento essenziale del contratto né è stato qualificato dal legislatore quale requisito di validità.

Si conferma comunque la tardività di tale questione che non è certamente equiparabile, come

sostiene la difesa dell'appellante, alla necessità di applicare un orientamento giurisprudenziale più favorevole nel frattempo sopraggiunto.

4.5. Sulla clausola penale, al di là della genericità delle deduzioni difensive dell'appellante, va evidenziato quanto segue.

Pacifica è l'accettazione e la regolare sottoscrizione della clausola penale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 cod. civ., in tal modo rispettato il principio di autonomia e di certezza dei rapporti contrattuali.

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha valutato la legittimità di una simile clausola, che viene utilizzata nella maggior parte dei contratti di leasing come strumento di equilibrio negoziale e, particolarmente, da un lato, di tutela dell'utilizzatore, che deve conseguire il bene in leasing e, dall'altro, della società concedente, che deve anticipare il capitale.

Con riferimento a quest'ultima, l'interesse deve essere valutato in rapporto al piano finanziario relativo al contratto di leasing che può essere soddisfatto solo attraverso il pagamento di tutti canoni previsti, sia quelli scaduti che a scadere, dato che solo il pagamento integrale degli stessi rappresenta il rimborso per il godimento del bene acquistato dalla concedente su richiesta dell'utilizzatore.

Con riferimento all'utilizzatore, la clausola di detrazione del ricavato dalla vendita del bene o dalla sua ricollocazione consente un maggiore equilibrio degli interessi (cfr. i numerosi precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Bologna e della Cassazione, richiamati dalla difesa di ~~XXXXX~~ negli scritti difensivi finali).

Poiché la detrazione è stata correttamente effettuata nel caso di specie, ne deriva il rigetto del motivo di appello.

5. Quanto alla vendita dei cespiti oggetti del contratto ad una somma asseritamente inferiore al valore di mercato, oggetto sempre del quarto motivo di appello, si osserva che si tratta di deduzioni non dimostrate, in quanto la società opponente avrebbe dovuto provare la non congruità del prezzo di vendita mentre ciò non ha fatto, essendosi limitata a generiche critiche ed avendo chiesto sul punto prove orali altrettanto generiche e inammissibili (anche la documentazione allegata come offerta di vendita sub 2 tale non è).

Si dà atto che nessuna critica viene mossa alla congruità del prezzo ricavato dalla vendita del bene "spazzatrice elettronica".

Quanto al "carrello elevatore Toyota", emerge dagli atti che il bene è stato venduto ad un prezzo di 18.800 €, Iva esclusa, in linea con la perizia eseguita sul bene al momento della vendita (valore commerciale compreso tra 15.000 € e 20.000 €, sempre Iva esclusa).

Fermo restando ciò, è evidente che non si può pretendere di accollare alla società di leasing l'onere di acquisire le migliori offerte del mercato, a scapito dell'esigenza di attivarsi tempestivamente per incassare somme di danaro in modo da ridurre il pregiudizio economico subito. Di qui l'irrilevanza della richiesta di consulenza tecnica sul valore dei beni al momento della riconsegna.

6. In base a tutte le considerazioni fin qui svolte, l'appello, in quanto infondato, deve essere interamente disatteso mentre va confermata l'impugnata sentenza.

7. Le spese seguono la soccombenza.

Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da porre a carico della società appellante.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ~~XXXX~~ S.r.l. nei confronti di ~~XXXX~~
~~XXXXXX~~, QUALE INCORPORANTE ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ S.P.A. (GIÀ' ~~XXXX~~ ~~XXXXXX~~ SPA), ogni
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge l'appello proposto;

- condanna l'appellante a rifondere a Intesa Sanpaolo le spese del grado, che liquida in € 8500 per
compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;

- dichiara per l'appellante la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi
dell'articolo 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 9 marzo 2020.

Il Presidente rel.

dott.ssa Anna De Cristofaro